

Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 208/11

Determinazione dell’Autorità in merito alle richieste di ammissione al regime di reintegrazione dei costi, presentate dagli utenti del dispacciamento, ai sensi del comma 63.11, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, per l’anno 2012 e seguenti, nonché modificazioni e integrazioni alla deliberazione medesima

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2010, n. 247/10;
- la comunicazione della società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL), in data 1 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 32084 del 9 dicembre 2011 – (di seguito: comunicazione ENEL 1 dicembre 2011);
- la comunicazione della società EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER), in data 2 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 31760 del 2 dicembre 2010 – (di seguito: comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione della società ENEL, in data 2 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 32275 del 12 dicembre 2011 – (di seguito: comunicazione ENEL 2 dicembre 2011);
- la comunicazione della società E.ON ENERGY TRADING SE (di seguito: E.ON), in data 2 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 31764 del 2 dicembre 2011 – (di seguito: comunicazione E.ON);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A. (di seguito: ACEA), in data 12 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 32656 del 14 dicembre 2011 – (di seguito: comunicazione ACEA);

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), in data 20 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 33644 del 22 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione 20 dicembre 2011);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell’Autorità, in data 20 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 33436 del 20 dicembre 2011 (di seguito: lettera a ENEL);
- la comunicazione della società ENEL, in data 23 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 33816 del 27 dicembre 2011 – (di seguito: comunicazione ENEL 23 dicembre 2011).

Considerato che:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
- l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, valido per l’anno 2012, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione n. 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione n. 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Montemartini, San Filippo 220kV, Porto Empedocle, Sulcis, Augusta, Bari e Centro Energia Ferrara;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell’elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall’inizio del periodo di validità dell’elenco stesso, l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell’articolo 65;
 - nel caso in cui l’ammissione al regime di reintegrazione sia richiesta per un periodo pluriennale, l’utente del dispacciamento precisi se, nell’eventualità che la pluriennialità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche soltanto per il periodo di validità dell’elenco o per un periodo pluriennale di durata inferiore;
 - la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per un periodo pluriennale sia notificata dall’utente del dispacciamento in copia anche a Terna che esprime all’Autorità il proprio parere circa la probabilità che l’impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
 - la richiesta dell’utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all’utente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta;
- ACEA, con la comunicazione ACEA, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il solo anno 2012 con riferimento all’impianto Montemartini;
- EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo pluriennale compreso tra l’1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 con riferimento all’impianto San

- Filippo del Mela 220 kV, richiedendo di considerare valida per il solo anno 2012 la domanda medesima nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di pluriennalità;
- ENEL ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento:
 - all'impianto Porto Empedocle per il periodo pluriennale compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025 con la comunicazione ENEL 1 dicembre 2011, richiedendo di considerare valida per il solo anno 2012 la domanda medesima nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di pluriennalità;
 - agli impianti Sulcis, Augusta e Bari esclusivamente per l'anno 2012 con la comunicazione ENEL 2 dicembre 2011;
 - E.ON, con la comunicazione E.ON, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il solo anno 2012 con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
 - con la comunicazione 20 dicembre 2011, Terna, rispetto alle istanze di ammissione pluriennale, ha comunicato all'Autorità che:
 - circa la condizione di essenzialità dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV, ai fini del soddisfacimento a programma della domanda con adeguati margini di riserva terziaria di sostituzione, tenendo conto dell'incertezza sull'ingresso di nuova capacità di generazione e sull'andamento del fabbisogno di energia, la ragionevole certezza che l'impianto resterà essenziale sussiste, ad oggi, esclusivamente con riferimento al periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
 - circa l'impianto Porto Empedocle, essenziale per garantire la regolazione della tensione nell'area sud-occidentale della Sicilia, il superamento delle condizioni di essenzialità è legato alla realizzazione della nuova stazione 220kV di Agrigento, il cui anno di entrata in esercizio potrebbe subire una variazione rispetto a quello – l'anno 2015 - previsto dal Piano di sviluppo 2011 di Terna, e all'implementazione di interventi sulla linea 220kV Favara-Partanna, che si stima siano completati nel corso dell'anno 2015; e che la condizione di essenzialità pertanto sussisterà con ragionevole certezza nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, con la possibilità che detta condizione possa permanere anche successivamente fino alla realizzazione di ulteriori interventi di sviluppo nell'area di Agrigento, le cui tempistiche non sono al momento prevedibili;
 - con la lettera a ENEL, l'Autorità ha richiesto di fornire ulteriori dati ed informazioni rispetto a quanto già comunicato nelle istanze di cui alle comunicazioni ENEL 1 e 2 dicembre 2011 ed ha fornito precisazioni in merito alle modalità di applicazione del suddetto regime; e che ENEL ha fornito le informazioni integrative con la comunicazione ENEL 23 dicembre 2011;
 - nella relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di ammissione al regime di reintegrazione di cui alla comunicazione ENEL 1 dicembre 2011, ENEL ha evidenziato che:
 - ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che ha a oggetto l'impianto Porto Empedocle, ha già presentato un piano transitorio di limitazione delle emissioni e si è impegnata a formulare entro il mese di

- febbraio 2012 un piano di trasformazione dell'impianto; e che l'alternativa a questo scenario sarebbe la presentazione di un piano di dismissione;
- una condizione necessaria per l'implementazione del piano di trasformazione è l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi, con la previsione che la vita utile da considerare ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15 sia limitata al termine del periodo pluriennale di ammissione a detto regime; questa condizione è legata al fatto che gli oneri attesi per la trasformazione non troverebbero copertura nei margini attesi sul mercato elettrico;
 - la realizzazione del piano di trasformazione è altresì subordinata all'ottenimento da parte di ENEL delle autorizzazioni delle Autorità competenti nazionali e regionali, i cui procedimenti si stima possano completarsi entro giugno 2013; e che una delle menzionate autorizzazioni è l'AIA per il nuovo impianto, che, se riconosciuta, ha durata almeno quinquennale ed è rinnovabile;
 - al fine di rendere disponibile una parte della capacità dell'impianto esistente sino all'entrata in esercizio del nuovo gruppo di generazione, prevista nell'anno 2015, occorre che sia concessa dalle Autorità competenti una proroga del piano transitorio di limitazione delle emissioni;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere tutte le istanze di ammissione al regime di reintegrazione nei limiti esplicitati nel prosieguo; e ciò sia in ragione dell'elevato grado di improbabilità che gli impianti per cui è stata presentata richiesta di ammissione al predetto regime siano in grado di assicurare un'adeguata remunerazione del capitale investito in assenza di reintegrazione se obbligati a presentare offerte nei mercati dell'energia e nel mercato per il servizio di dispacciamento a prezzi allineati ai soli costi variabili; sia in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che tutti i suddetti impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che prevedere, anche solo per alcuni di questi, che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65;
 - nel caso dei combustibili gas naturale e gas naturale da giacimenti minori isolati, il valore della componente trasporto nazionale materia prima che rileva per la determinazione del costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.11 - valore per il quale il comma 64.14, lettera b), rinvia convenzionalmente a quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 175/08 - non considera le evoluzioni in materia di tariffe di trasporto occorse dall'entrata in vigore di detta deliberazione.

Ritenuto opportuno:

- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2012 presentata da ACEA e di cui alla comunicazione ACEA con riferimento all'impianto Montemartini;
- accogliere, limitatamente al solo anno 2012, la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da EDIPOWER con la comunicazione EDIPOWER rispetto all'impianto San Filippo del Mela 220 kV;

- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2012 presentata da E.ON con la comunicazione E.ON rispetto all'impianto Centro Energia Ferrara;
- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL e di cui alle comunicazioni ENEL 1 e 2 dicembre 2011:
 - per l'anno 2012 con riferimento agli impianti Sulcis, Augusta e Bari;
 - per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025 con riferimento all'impianto Porto Empedocle, in modo tale che l'ampiezza dell'orizzonte temporale consenta di limitare, ceteris paribus, l'onere annuo atteso per il sistema elettrico rappresentato dal corrispettivo di reintegrazione;
- che ENEL proceda a implementare il piano di trasformazione dell'impianto Porto Empedocle illustrato con la comunicazione ENEL 1 dicembre 2011, essendo la soluzione tecnica proposta coerente con le esigenze di sicurezza del sistema elettrico, soprattutto nella prospettiva di una crescente domanda di flessibilità nell'approvvigionamento dei servizi di dispacciamento derivante dal rapido e costante incremento della penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti;
- per l'impianto Porto Empedocle, procedere alla quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito applicando vite utili dei cespiti limitate al termine del periodo pluriennale di ammissione al regime di reintegrazione previsto dalla presente deliberazione, a condizione che ENEL accetti di sottoscrivere un contratto di opzione con Terna finalizzato a consentire, qualora Terna lo ritenga opportuno e a condizione che siano rilasciate le necessarie autorizzazioni, l'esercizio del citato impianto sulla base dei criteri del regime di reintegrazione anche oltre il 31 dicembre 2025 ed a fronte di corrispettivi che tengano conto del completo ammortamento degli investimenti realizzati per la trasformazione dell'impianto;
- che, nel caso dei combustibili gas naturale e gas naturale da giacimenti minori isolati, il valore della componente trasporto nazionale materia prima di cui al comma 64.14, lettera b), e che rileva per la determinazione del costo variabile riconosciuto sia incrementato per tenere conto in via forfetaria degli effetti delle evoluzioni in materia di tariffe di trasporto successive alla deliberazione ARG/elt 175/08

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione, presentata da ACEA per l'anno 2012 e di cui alla comunicazione ACEA, con riferimento all'impianto Montemartini;
2. di accogliere, nei termini di cui in motivazione e limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da EDIPOWER con la comunicazione EDIPOWER rispetto all'impianto San Filippo del Mela 220 kV;
3. di accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione, presentata da E.ON per l'anno 2012 e di cui alla comunicazione E.ON con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;

4. di accogliere l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL per l'anno 2012 e di cui alla comunicazione ENEL 2 dicembre 2011 con riferimento agli impianti Sulcis, Augusta e Bari;
5. di accogliere, nei termini indicati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL e di cui alla comunicazione ENEL 1 dicembre 2011 per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025 con riferimento all'impianto Porto Empedocle;
6. sino all'entrata in esercizio della capacità dell'impianto Porto Empedocle, come risultante dall'implementazione del piano di trasformazione, illustrato nella comunicazione ENEL 1 dicembre 2011, di ridurre il corrispettivo di reintegrazione dei costi di cui al comma 63.13 di un dato anno in ragione della quota di periodi rilevanti in cui ENEL non dispone delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto a una potenza almeno pari a quella per cui l'impianto risulta singolarmente essenziale nell'anno medesimo;
7. di prevedere che Terna proceda a predisporre e a sottoporre all'Autorità per l'approvazione uno standard di contratto tra Terna stessa ed ENEL che abbia ad oggetto un'opzione a favore di Terna, condizionata alla presenza delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale, per l'esercizio dell'impianto Porto Empedocle dopo il 31 dicembre 2025 sulla base dei criteri previsti dal regime di reintegrazione ed a fronte di corrispettivi che tengano conto di una vita residua delle immobilizzazioni coerente con la vita utile utilizzata ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuta nell'ambito del regime di reintegrazione per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2025;
8. di accogliere l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, presentata da ENEL e di cui alla comunicazione ENEL 1 dicembre 2011, per il solo anno 2012, con riferimento all'impianto Porto Empedocle, nel caso in cui ENEL non confermi all'Autorità e a Terna entro il 31 marzo 2012 l'istanza di cui alla comunicazione ENEL 1 dicembre 2011;
9. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - il testo della lettera b) del comma 64.14 è sostituito con il testo seguente:
 - “b) il valore di cui al punto b.3) del comma 64.12, lettera b), è convenzionalmente pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08, incrementato di 1 (un) centesimo di euro/Smc”;
10. di trasmettere il presente provvedimento a Terna, nonché a ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A., EDIPOWER S.p.A., ENEL PRODUZIONE S.p.A. ed E.ON ENERGY TRADING SE;
11. di pubblicare la presente deliberazione e la nuova versione della deliberazione n. 111/06, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni